

Civile Ord. Sez. 1 Num. 13449 Anno 2019

Presidente: BISOGNI GIACINTO

Relatore: OLIVA STEFANO

Data pubblicazione: 17/05/2019

ORDINANZA

sul ricorso 13285-2018 proposto da:

AHMAD SHAHBAZ AHMED, elettivamente domiciliato in ROMA,
V. MENGHINI MARIO n.21, presso lo studio dell'avvocato
PASQUALE PORFILIO, rappresentato e difeso dall'avvocato
CHIARA COSTAGLIOLA

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

- intimato -

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO depositato
il 27/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 21/03/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

ord.
849
2019

FATTI DI CAUSA

Con ricorso del 22.9.2017 il ricorrente impugnava il provvedimento della Commissione Territoriale di Salerno, sezione di Campobasso, con il quale era stata rigettata la domanda, da lui avanzata, di riconoscimento della protezione internazionale.

A sostegno della sua domanda il ricorrente aveva dedotto di esser stato costretto a lasciare il Pakistan in quanto la sua famiglia era entrata in contrasto con uno zio che voleva appropriarsi di un terreno che costituiva la fonte di reddito e sostentamento del nucleo familiare del richiedente. Costui allora si era procurato una pistola, si era recato sul terreno conteso, ove si trovava lo zio con altre persone, aveva sparato e aveva ferito una di tali persone. Si era quindi rivolto alla polizia locale, che lo aveva dissuaso dal denunciare il fatto in quanto lo zio era un personaggio potente, e di essersi infine risolto a lasciare il Paese di origine su consiglio del suocero e temendo ritorsioni.

La Commissione territoriale aveva ritenuto che le ragioni addotte dal ricorrente non potessero essere ritenute sufficienti a giustificare il timore di persecuzione ai sensi dell'art.1 della Convenzione di Ginevra sul diritto dei rifugiati del 1951, né un rischio di danno grave ai sensi dell'art.14 D.Lgs. n.251/2007, e che non emergessero le condizioni idonee ad assicurare allo straniero forme complementari di protezione.

In particolare la Commissione territoriale aveva ritenuto che l'odierno ricorrente avesse deciso di espatriare "*per meri motivi di natura personale e patrimoniale*"; che fosse singolare il racconto di un espatrio preceduto da un tentato omicidio; che infine il richiedente non aveva detto chi fosse lo zio né aveva

saputo spiegare perché fosse tanto potente da paralizzare l'azione della polizia locale.

Con il decreto oggi impugnato il Tribunale di Campobasso respingeva il ricorso ritenendolo manifestamente infondato. Osservava che non risultavano, in concreto, elementi idonei a collegare l'espatrio del ricorrente alle condizioni di cui all'art.11 del D.Lgs. 19.11.2007 n.251, in quanto *"il racconto del ricorrente è palesemente portatore delle lacune e incongruenze puntualmente rilevate dalla Commissione, né risultano specifici elementi che leghino il suo espatrio alle condizioni poste dall'art.11 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n.251 avendo raccontato al più un fumoso e stereotipo episodio relativo ad una presunta controversia di natura privata e patrimoniale"*. Inoltre, evidenziava che il ricorrente non aveva fornito il nome dello zio, il quale peraltro pur avendo il controllo della polizia locale non lo aveva denunciato per il ferimento riferito dal richiedente. Affermava poi che il Pakistan non era afflitto da guerra civile o da situazioni di conflitto interno ad essa paragonabili, in quanto *"la violenza dovuta alle forze terroriste, secondo il più recente report del Ministero degli Esteri (consultato a Febbraio 2018) attiene solo ad alcuni territori (Baluchistan, Khyber Pakhtunkhwa, Gilgit Baltistan) tra cui non è compresa la distante regione di provenienza dell'istante (Punjab, città di Gujrat)"*. Valorizzava poi la circostanza che questa Corte avesse respinto per analoghi motivi i ricorsi di altri cittadini pakistani provenienti dal distretto del Punjab. Ed infine, affermava l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria poiché il richiedente non era malato, era di età adulta e non aveva legami specifici e personali con l'Italia.

Ricorre per la cassazione di detto provvedimento Ahmad Shab haz Ahmed affidandosi a due motivi, il primo dei quali articolato a sua volta in due profili.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo profilo del primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.3 lettere a) e c) del D.Lgs. n.251/2007 in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto l'espatrio motivato solo da ragioni personali, senza considerare che la storia personale del richiedente la protezione costituisce uno dei presupposti che la legge impone di considerare per concedere o meno la protezione internazionale. Avendo il ricorrente dedotto di aver subito **minacce e prevaricazioni da parte dello zio**, che aveva tentato di ucciderlo più volte, sussistevano i requisiti per potergli accordare l'invocata protezione.

Con il secondo profilo del primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.2 lett. g) e 14 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n.251/2007 in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in riferimento all'art.360 n.5 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente escluso che in Pakistan vi sia una situazione di instabilità tale da comportare minaccia grave alla vita e alla persona del richiedente. Ad avviso del ricorrente la norma non richiede l'esistenza di una guerra civile, ma piuttosto di **una condizione di violenza indiscriminata che nella specie, sulla base dei rapporti di Amnesty International, Human Rights e Viaggiare Sicuri del 2017 e 2018, non poteva essere esclusa con riferimento al Pakistan in generale, ed alla zona del Punjab in particolare.**

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.5 sesto comma D.Lgs. n.286/1998 e successive modifiche e integrazioni in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. perché il Tribunale avrebbe escluso la sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione della protezione umanitaria *"non presentando il richiedente alcuna malattia, essendo in età adulta, privo di legami specifici e personali con il nostro Paese"*.

Le doglianze, che per la loro connessione possono essere esaminate congiuntamente, sono fondate.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi dell'art.14 D.Lgs. n.251 del 2007 è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui all'art.8 comma 3 del D.Lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, se la situazione di esposizione a pericolo per l'incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, con accertamento aggiornato al momento della decisione (Cass. Sez. 1, Sentenza n.28990 del 12/11/2018, Rv.651579; Cass. Sez.6-1, Ordinanza n.17075 del 28/06/2018, Rv. 649790; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 17069 del 28/06/2018 (Rv. 649647; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n.9427 del 17/04/2018, Rv. 648961; Cass. Sez. 6-1, Sentenza n.14998 del 16/07/2015, Rv.636559; Cass. Sez. 6-1, Sentenza n.7333 del 10/04/2015, Rv.634949; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n.16202 del 24/09/2012, Rv.623728; Cass. Sez. U, Sentenza n.27310 del 17/11/2008, Rv.605498-01).

Il predetto accertamento va compiuto in base a quanto prescritto dal comma 3 dell'art.8 del D.Lgs. n.25/2008 e quindi

"... alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa".

Ne deriva l'insufficienza del riferimento –operato nel provvedimento impugnato– ai *"più recenti report del Ministero degli Esteri"*, **in quanto trattasi di indicazione generica, non idonea a specificare quale fonte**, in concreto, è stata utilizzata dal giudice di merito e quindi non sufficiente ad assicurare il controllo sull'attendibilità di essa e soprattutto sulla sua effettiva ricomprensione nel novero di quelle previste dal richiamato comma 3 dell'art.8 del D.Lgs. n.25/2008.

Al riguardo, va considerato da un lato che questa Corte ha ritenuto insufficiente il riferimento alle risultanze del sito del Ministero degli Esteri destinato all'informazione turistica, in quanto rivolte all'utenza di coloro che intendono recarsi nel Paese oggetto di indagine e quindi non idonee a descrivere l'effettiva condizione di vita dei cittadini del predetto Paese (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n.16202 del 24/09/2012, Rv. 623728).

E, dall'altro lato va ribadito che, fermo il dovere di cooperazione del richiedente consistente nell'allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la normativa in tema di protezione umanitaria *"... pone a carico dell'autorità decidente un più incisivo obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, soprattutto con riferimento alle condizioni*

generali del Paese d'origine, allorquando le informazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti. In particolare, deve ritenersi necessario l'approfondimento istruttorio officioso **allorquando il richiedente descriva una situazione di rischio per la vita o l'incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte sub statuali, imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare nemico, in** presenza di tolleranza, tacita approvazione o incapacità a contenere o fronteggiare il fenomeno da parte delle autorità statuali: ciò proprio al fine di verificare il grado di diffusione ed impunità dei comportamenti violenti descritti e la risposta delle autorità statuali" (Cass. Sez. 6-1, Sentenza n.7333 del 10/04/2015, Rv.634949, cit.).

E' quindi onere del giudice di merito procedere, nel corso del procedimento finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale, a tutti gli accertamenti ufficiosi finalizzati ad acclarare l'effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, avendo poi cura di indicare esattamente, nel provvedimento conclusivo, le fonti utilizzate e il loro aggiornamento.

In proposito, va ribadito anche che l'indicazione delle fonti di cui all'art.8 non ha carattere esclusivo, ben potendo le informazioni sulle condizioni del Paese estero essere tratte da concorrenti canali di informazione, anche via web, quali ad esempio i siti internet delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell'aiuto e della cooperazione internazionale (quali ad esempio Amnesty International e Medici Senza Frontiere), che spesso contengono informazioni dettagliate e aggiornate.

Da quanto esposto discende che il Tribunale ha errato nell'omettere la puntuale verifica d'ufficio della situazione in cui versa il Pakistan, e la zona del Punjab in particolare, indicando nella motivazione del provvedimento impugnato una fonte non sufficientemente determinata, non considerando le varie fonti indicate dall'art.8 del D.Lgs. n.25/2008, non tenendo conto delle informazioni provenienti dai siti web delle principali organizzazioni non governative attive nel settore della cooperazione internazionale e ritenendo inverosimile il racconto del richiedente in base da un lato alla valorizzazione di elementi di carattere secondario, e dall'altro alla totale omissione della valutazione degli elementi essenziali della storia.

Va sul punto affermato il seguente principio di diritto: *"Il riferimento, operato dall'art.8 comma 3 del D.Lgs. n.25 del 2008, alle cd. fonti informative privilegiate, va interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell'informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell'informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione"* (sul punto, cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n.11312 del 26.4.2019, non massimata).

Nemmeno appare pertinente il richiamo, operato nella parte finale della motivazione del provvedimento impugnato, ad altri precedenti di questa Corte concernenti diversi cittadini pakistani originari della zona del Punjab.

Va infatti riaffermato che l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno

o internazionale implica una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.14006 del 31/05/2018, Rv. 649169), onde **non è possibile ritenere esclusa tale condizione sulla base del mero riferimento a casi di altre persone provenienti dalla stessa area geografica.**

Peraltro detti precedenti non sono neanche pertinenti, posto che la sentenza n.3233 del 2017, della sezione seconda di questa Corte, è relativa ad una controversia in materia di possesso, mentre le ordinanze della sezione sesta-prima nn.3718, 17894, 26402 e 22621 del 2017 non contengono alcuna affermazione circa l'assenza di violenza e situazione di pericolo per l'incolumità individuale nel Punjab.

In definitiva, il ricorso va accolto con conseguente cassazione del provvedimento impugnato **e rinvio della causa al Tribunale di Campobasso**, in persona di diverso giudice, affinché provveda al riesame della situazione nel rispetto dei principi enunciati in motivazione, regolando altresì le spese del presente giudizio di Cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Campobasso, in persona di diverso giudice.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile in data 21 marzo 2019